

COMUNE DI COLORNO

**REGOLAMENTO
DEL
GRUPPO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE**

ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Il GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE di Colorno si è costituito ufficialmente verso la fine del 2001, cogliendo la grande disponibilità di volontariato espressa in occasione degli eventi alluvionali di novembre 1999 e di ottobre/novembre 2000. La condizione di elevato rischio idraulico del territorio comunale e le occasioni di pericolo più volte verificatesi hanno reso inderogabile la necessità di una presenza organizzata di persone in appoggio al Servizio di Protezione Civile del Comune. Iscritto nell'elenco Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione civile Protocollo DPC/VRE/65487.

Al GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, possono aderire cittadini di ambo i sessi, di età compresa tra 18 e 75 anni, che abbiano dimora abituale nel Comune di Colorno.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile non ha scopo di lucro, è apolitico, apartitico e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela e salvaguardia delle popolazioni nelle emergenze e nelle pubbliche calamità.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera nell'ambito:

- della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in occasione di eventi calamitosi naturali o prodotti dall'attività dell'uomo e catastrofi;
- della tutela dell'ambiente.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile collabora con l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali in attività di interesse sociale e solidaristico.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile provvede alla formazione dei volontari e della cittadinanza mediante specifici corsi e seminari, promuovendo e sostenendo la preparazione tecnica e culturale dei singoli volontari per il raggiungimento degli scopi stabiliti, finalizzati al conseguimento della più ampia partecipazione della popolazione al servizio della protezione civile sul territorio.

ART. 2 – SEDE

La sede legale del Gruppo Comunale di Protezione Civile è presso il Municipio di Colorno, in via Cavour 9.

La sede operativa è ubicata in Colorno, via Ferrari 22.

ART. 3 – REQUISITI PER DIVENTARE VOLONTARIO

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (Allegato A) ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, sentito il Coordinatore.

Per l'ammissione al Gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino dell'Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.
- Essere residente nel Comune di Colorno (PR) o eccezionalmente e per comprovati motivi nei Comuni limitrofi.
- Avere un'età non inferiore ai diciotto (18) e non superiore ai settantacinque (75) anni. Il superamento del settantacinquesimo anno di età non precluderà comunque l'appartenenza del volontario nel gruppo il quale, qualora lo desideri, previo parere del Coordinatore, potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.
- Produrre al momento dell'iscrizione certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ai fini dell'attività di protezione civile (per i volontari occasionali modulo di autocertificazione)
- Produrre autocertificazione di non avere procedimenti penali a carico.

I Volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento come da (allegatoB), che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale qualifica.
In attività esercitativa o emergenziale indossano la divisa e gli appositi dispositivi di protezione individuale dati loro in dotazione.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera nel rispetto delle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile in materia di volontariato, nonché il combinato disposto delle vigenti Leggi dello Stato in materia d'emergenze e pubbliche calamità, con particolare riferimento agli art.li 11, 15, 18 della Legge 225/1992 e ss.mm.ii., al D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194, alla Legge Regionale 1/2005, ed al Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile n° 1 del 25/11/2010.

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera nel rispetto delle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile in materia di volontariato, nonché il combinato disposto delle vigenti Leggi dello Stato in materia d'emergenze e pubbliche calamità, con particolare riferimento agli art.li 11, 15, 18 della Legge 225/1992 e ss.mm.ii., al D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194, alla Legge Regionale 1/2005, ed al Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile n° 1 del 25/11/2010.

ART. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

GLI ORGANI DEL GRUPPO SONO:

- Il Sindaco
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Coordinatore
- 2 Vicecoordinatori

A supporto dell'attività degli organi sopra individuati opera un ufficio di segreteria.

Il Sindaco è il responsabile unico ed il rappresentante legale del Gruppo. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al Gruppo e individua al suo interno i componenti del Consiglio Direttivo in numero dispari da 7 a 13 membri. Il Consiglio Direttivo propone al Sindaco la terna di nomi entro la quale individuare, sulla base dei criteri attenenti la professionalità e la competenza il Coordinatore. Della terna dei nomi, i due non individuati come Coordinatore saranno i Vicecoordinatori. La durata temporale della carica è fissata in 3 anni.

Il Sindaco può nominare all'interno del Consiglio Direttivo un soggetto di sua fiducia e di comprovata esperienza, anche facente parte di un altro gruppo di protezione civile, salvo nulla osta da parte del presidente del gruppo cui appartiene.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Coordinatore per la programmazione delle attività. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei volontari.

Della convocazione verrà data notizia, mediante avviso affisso nella sede del Gruppo 15 giorni prima della assemblea (ovvero con avviso spedito con lettera ordinaria, o tramite mail).

L'assemblea stabilisce:

- 1) le proposte di modifiche al Regolamento del Gruppo;
- 2) gli indirizzi e le direttive generali del Gruppo;
- 3) il programma annuale delle attività.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Sindaco e dal verbalizzante

e conservato presso la sede del Gruppo, in libera visione a tutti gli iscritti.

Il Coordinatore è il responsabile operativo del Gruppo in occasione dell'attività del medesimo, convoca e presiede le riunioni del Gruppo fissandone l'ordine del giorno. Il Coordinatore e il Consiglio Direttivo, in stretto accordo con il Sindaco, predispongono e attuano le seguenti azioni:

- individuano i Responsabili dei settori e i Capi Squadra,
- curano le relazioni pubbliche, promuovono l'immagine del gruppo comunale.
- promuovono la formazione e l'addestramento degli aderenti al Gruppo;
- organizzano squadre specializzate in relazione ai rischi presenti sul territorio;
- curano il costante aggiornamento dei dati relativi a personale, attrezzature, mezzi a disposizione del Gruppo ed utili ai fini di protezione civile;
- stabiliscono procedure operative e turni di reperibilità degli aderenti al Gruppo;
- assicurano la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile, richiedendo all'uopo l'uso di attrezzature e mezzi comunali;
- assicurano la reperibilità della struttura operativa per l'intera durata dell'emergenza;
- d'intesa con il Sindaco adottano provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari che non rispetteranno le normative e le disposizioni impartite.

I Vicecoordinatori sostituiscono il Coordinatore in sua assenza o impedimento e collaborano con lui nelle azioni sopra descritte.

MODALITA' DI INTERVENTO IN EMERGENZA

Nel momento dell'emergenza, i volontari saranno coordinati dal Coordinatore o dai Vicecoordinatori presenti nel Centro Operativo Comunale e, suddivisi in quadre, saranno coordinati nei luoghi di intervento dai Capisquadra. Nel caso intervenissero Cittadini non iscritti al GCPC, gli stessi dovranno comunicare la loro presenza e registrarsi presso la Segreteria del COC dove verranno dotati di tesserino (di colore AZZURRO) e di eventuale pettorina da riconsegnare alla fine sempre nella Segreteria del COC.

ART. 6 - ADDESTRAMENTO

I Volontari sono addestrati a cura di docenti del Comune di Colorno e dell'Unione Bassa Est Parmense, del Comitato Provinciale di Parma degli Organismi del Volontariato di Protezione Civile e della Regione Emilia-Romagna, oppure di altri Organismi facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

ART. 7 - DIRITTI DEI VOLONTARI

I volontari partecipano a pieno titolo alla vita del Gruppo e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Riuniti in assemblea, i volontari hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto

ART. 8 - DOVERI DEI VOLONTARI

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Ogni due anni dall'iscrizione, verrà verificato dal Consiglio Direttivo l'effettiva partecipazione del volontario alle attività formative e operative del Gruppo. Nel caso in cui la

verifica dimostri che il volontario non abbia ottemperato ai doveri connessi all'iscrizione al Gruppo, sarà discrezione del consiglio Direttivo valutare le decisioni conseguenti.

I volontari partecipano con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, altri Enti e Organismi, o dall'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 9 – INTERVENTI RISCHIOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D'ADDESTRAMENTO

Il volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto, in addestramento o in operazione potrà rifiutarsi di eseguire azioni, interventi o attività che siano manifestamente rischiosi o al cui espletamento il volontario non si ritenga adeguatamente preparato in base al competente livello d'addestramento.

L'eventuale manifestazione del rifiuto non potrà in alcun modo influenzare la propria appartenenza futura al Gruppo, salvo i limiti imposti dalla violazione delle Leggi e dell'omissione di soccorso.

ART. 10 – REMUNERAZIONE PERSONALE

È fatto divieto al volontario di accettare qualsiasi remunerazione per la propria opera.

Al volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto, possono essere rimborsate le spese sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dagli organi del Gruppo.

Sono fatte salve le norme relative ad altri servizi convenzionati per i quali siano previste, secondo le vigenti leggi.

ART. 11 – GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO

Nel rispetto della normativa che regola le attività del Volontariato ed in particolare ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194 e del Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile n. 1 del 25/11/2010, ai volontari sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento e simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1) Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

2) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

3) Copertura assicurativa: Il Comune provvede ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

4) Rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante, per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dalle Autorità competenti e da approvvigionamenti vari; tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

ART. 12 - AUTONOMIA GESTIONALE

SONO ENTRATE DEL GRUPPO:

- A) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, della Regione e d'ogni altro Ente pubblico o privato;
- b) i contributi previsti per le incentivazioni delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 225/92, del Regolamento di cui al DPR 8.2.2001 n° 194 e della L.R. 7.2.2005 n. 1;
- c) gli apporti dei singoli volontari del Gruppo;
- d) le donazioni, legati, eredità e lasciti destinati espressamente al Gruppo;
- e) le donazioni e le pubbliche raccolte di fondi di cui viene richiesta regolare autorizzazione governativa;
- f) i contributi e la raccolta fondi derivati da organizzazione di eventi, manifestazioni e simili.

Le entrate di cui ai punti b), c), d), e), f) serviranno per finanziare ulteriori attività del gruppo complementari a quelle previste dai capitoli del bilancio comunale o dell'Unione per la Protezione Civile. A tale scopo il Gruppo provvede all'apertura e gestione di un C/C postale/bancario, il cui legale rappresentante è il Sindaco, con delega di firma al Coordinatore e ai vice Coordinatori pro-tempore, sul quale far affluire le eventuali entrate.

Il loro utilizzo è disposto dal Sindaco e dal Coordinatore pro-tempore, in accordo con il Responsabile del Servizio Protezione Civile.

A fine anno il Coordinatore pro-tempore, provvederà a presentare al Comune una rendicontazione delle somme introitate e delle spese effettuate.

ART. 13 - ACCETTAZIONE

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore, e l'eventuale espulsione dal Gruppo; in ogni caso è ammesso il ricorso al Sindaco. Tutti i provvedimenti dovranno essere motivati e comunicati per iscritto.

ART. 14 - GARANTI

Il Sindaco, il Coordinatore del Gruppo e il Consiglio Direttivo sono garanti del rispetto del presente Regolamento.

INDICE

- ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ*
- ART. 2 - SEDE*
- ART. 3 - REQUISITI PER DIVENTARE VOLONTARIO*
- ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO*
- ART. 5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA*
- ART. 6 - FORMAZIONE*
- ART. 7 - DIRITTI DEI VOLONTARI*
- ART. 8 - DOVERI DEI VOLONTARI*
- ART. 9 - INTERVENTI PERICOLOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D'ADDESTRAMENTO*
- ART. 10 - REMUNERAZIONE PERSONALE*
- ART. 11 - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO*
- ART. 12 - AUTONOMIA GESTIONALE*
- ART. 13 - ACCETTAZIONE*
- ART. 14 - GARANTI*